



COMUNE DI CASTELNUOVO MAGRA

PROVINCIA DELLA SPEZIA

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 16-05-2022

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2022.

L'anno duemilaventidue, il giorno sedici del mese di maggio, alle ore 21:15 presso la sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, convocato nei modi stabiliti dal Regolamento del Consiglio Comunale, in seduta Pubblica di Prima convocazione, nelle persone di:

Cognome e Nome	Pres./Ass.
Montebello Daniele	Presente
Cecchinelli Katia	Presente
Bonvini Arianna	Presente
Ambrosini Gherardo	Presente
Marchi Luca	Presente
Pietrobono Loris Giuseppe	Presente
Spinetti Stefano	Presente
Briganti Alessia	Assente
Brizzi Valentina	Presente
Petacchi Francesco	Presente
Nioi Patrizia	Presente
Isoppo Maria Luisa	Presente
Conti Michele	Presente

Totale Presenti **12** Totale Assenti **1**

Partecipa con le funzioni di legge il Segretario Comunale Dott.ssa Silvia Brunetti

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott. Daniele Montebello, assume la presidenza e invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il Sindaco sottopone all'approvazione del C.C. la seguente proposta di deliberazione predisposta dal Settore Finanziario corredata dai pareri ex art. 49 comma 1 T.U.E.L.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

Preso atto che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

Verificato che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

Rilevato che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;
- ai sensi dell'art. 1, comma 741, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;
- ai sensi dell'art. 1, comma 742, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla "nuova" IMU;
- ai sensi dell'art. 1, comma 744, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;
- ai sensi dell'art. 1, comma 758, lettera d) della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, sono esenti dall'imposta IMU i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di Castelnuovo Magra è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993;
- ai sensi dell'art. 1, comma 759, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 novembre 2012, n. 200;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9:

lettera b) comma 741 - Abitazione principale:

per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

lettera c) comma 741 - Sono considerate altresì abitazioni principali:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, o di diritto di abitazione, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Dato atto che:

- con Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021, pubblicato in G.U. n. 309 del 30.12.2021, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 da parte degli Enti Locali è stato differito al 31 marzo 2022;

- l'art. 3, comma 5 sexiesdecies, del D.L. 30.12.2021 n. 228 convertito in L. 25.02.2022 n. 15, ha differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 da parte degli Enti Locali al 31 maggio 2022;

Visto l'art. 1, comma 748, della Legge n. 160/2019, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

Visto l'art. 1, comma 750, della Legge n. 160/2019, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

Dato atto che l'art. 1, comma 751, della Legge n. 160/2019 ha disposto l'esenzione a partire dal 2022 dell'IMU dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (immobili merce) fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Visto l'art. 1, comma 753, della Legge n. 160/2019, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

Visto l'art. 1, comma 754, Legge n. 160/2019, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

Dato atto che:

- l'art. 1, comma 48, Legge n. 178/2020 prevede la riduzione alla metà dell'IMU dovuta sull'unica unità immobiliare, purchè non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia;

- l'art. 1, comma 743, Legge 234/2021 dispone che limitatamente all'anno 2022, la misura dell'IMU prevista dall'art. 1, comma 48, Legge 178/2020 è ridotta al 37,5 per cento;

Visto

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle

aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

- che ad oggi il citato Decreto ministeriale non è stato adottato né è stata resa disponibile l'applicazione per la redazione delle aliquote nel Portale del federalismo fiscale;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno, a seguito dell'inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Evidenziato che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, resta ferma anche per l'IMU l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, in tema di potestà regolamentare degli Enti Locali;

Visto il "Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria- IMU", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 08.04.2020;

Visto il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;

Acquisiti:

- il parere favorevole inserito nel presente atto ed espresso ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii. in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta di provvedimento indicata in oggetto, dal Responsabile del Settore Finanziario dott.ssa Katia Pastina;

- il parere favorevole inserito nel presente atto ed espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii., in ordine alla regolarità contabile e alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta di provvedimento indicata in oggetto, dal Responsabile del Settore Finanziario, dott.ssa Katia Pastina;

Ascoltato il Sindaco, il quale propone di discutere insieme i punti all'ordine del giorno dell'odierna seduta con i numeri 3, 4, 5, 6 e 7, in quanto tutti attinenti al bilancio 2022-2024, che saranno però separatamente votati, allegando il verbale di discussione alla deliberazione di approvazione del bilancio;

Nessuno si oppone, pertanto il Consiglio concorda.

Con n. 10 voti favorevoli, n. 2 voti contrari (Petacchi e Isoppo) e nessun astenuto

DELIBERA

- 1) Di dare atto che quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, non costituisce presupposto dell'imposta, **pertanto l'IMU non si applica:**
 - a. all'abitazione principale e alle pertinenze della stessa, precisando che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - b. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - c. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
 - d. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
 - e. alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
 - f. a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - g. all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, o di diritto di abitazione, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- 3) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 758, lettera d) della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, sono esenti dall'imposta IMU i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di Castelnuovo Magra è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993;
- 4) Di confermare per l'anno 2022 le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) di seguito elencate, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge:

Aliquota 6 per mille

- per le unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8, A/9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, considerando direttamente adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della l. 23.12.1996, n. 662, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;
- per le pertinenze delle unità immobiliari di cui al precedente punto 1, classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini), C/6 (Autorimesse) e C/7 (Tettoie) nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

Aliquota 7,6 per mille

❖ **Immobili locati ad uso abitativo**

- per gli immobili locati ad uso abitativo con contratto regolarmente registrato a residenti. La concessione è subordinata alla presentazione di apposita istanza con allegata copia del contratto di locazione stipulato;
- immobili locati a canone concordato di cui alla L. 431/1998. Per tali immobili si applica una riduzione del 25% dell'imposta ai sensi dell'art. 1, comma 760, della Legge n. 160/2019. La concessione è subordinata alla presentazione di apposita istanza con allegata copia del contratto di locazione stipulato;

❖ **Immobili in comodato gratuito**

- per le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti fino al 2° grado in linea retta (i genitori ed il figlio; l'avo o l'ava ed il nipote) od ad affini fino al 1° grado (i suoceri con i generi e le nuore; il patrigno e la matrigna con i figliastri), a condizione che il soggetto che la utilizza vi abbia stabilito la propria residenza. La concessione è subordinata alla presentazione di apposita istanza;
- per le unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra genitori e figli che le utilizzano come abitazione principale alle seguenti condizioni:
 - il contratto sia registrato;
 - il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
 - il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nel Comune di Castelnuovo Magra un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
 - il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

La base imponibile IMU è ridotta del 50% fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 ai sensi art. 1, comma 747, lettera c) della Legge n. 160/2019.

La concessione è subordinata alla presentazione di apposita istanza con allegata copia del contratto registrato;

- **Le unità immobiliari classificate nella categoria catastale C1 (negozi e botteghe);**
- **a una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;**

- per le unità immobiliari di proprietà di A.R.T.E., Azienda regionale territoriale per l'edilizia, (ex I.A.C.P.) adibite ad abitazione principale (c.d. alloggi popolari) degli assegnatari;

Aliquota 10,6 per mille per tutte le altre unità immobiliari compresi:

- i fabbricati classificati nelle categorie catastali D/5 (Istituti di credito, cambio e assicurazione) e A/10 (Uffici e studi privati);
- i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (Caserme, case di cura, uffici pubblici, oratori) e nelle categorie catastali C/3 (Laboratori), C/4 (Fabbricati sportivi) e C/5 (Stabilimenti);
- i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (edifici industriali e commerciali quali alberghi e capannoni);
- gli immobili tenuti a disposizione;

Per gli immobili appartenenti alla **gruppo catastale D** l'aliquota 10,6 è ripartita:

- **aliquota 7,6 per mille allo Stato**
- **aliquota 3 per mille al Comune**

d) Aliquota 10,6 per mille per le aree fabbricabili.

e) Aliquota 1,00 per mille:

- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, della legge 26 febbraio 1994, n. 133;

- 5) Di approvare per l'anno 2022 la detrazione prevista dall'art. 1, comma 749 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, da applicarsi all'imposta municipale propria dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, nella misura di euro 200,00;
- 6) Di dare atto che ai sensi dall'art. 1, comma 749 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, la sopra indicata detrazione si applica anche alle unità immobiliari di proprietà di A.R.T.E. (ex I.A.C.P.) adibite ad abitazione principale (c.d. alloggi popolari) degli assegnatari, nella misura di euro 200,00.

Con separata votazione avente il seguente esito: 10 voti favorevoli, n. 2 voti contrari (Petacchi e Isoppo) e nessun astenuto, vista l'urgenza di porre in essere i conseguenti adempimenti, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma T.U.E.L.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii., si esprime parere:

Favorevole

Castelnuovo Magra, 26-04-2022

IL RESPONSABILE DI AREA

F.to Dott.ssa Katia Pastina

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

In ordine alla regolarità contabile e alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii., si esprime parere:

Favorevole

Castelnuovo Magra, 26-04-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott.ssa Katia Pastina

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Dott. Daniele Montebello

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Silvia Brunetti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Con il presente referto si certifica che la presente deliberazione viene:

- pubblicata all'Albo Pretorio on line dal giorno 31-05-2022 per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,

Castelnuovo Magra, 31-05-2022

**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**

F.to Antonella Corsini

Copia di atto, pareri e certificato firmati digitalmente